

CONVENZIONE
CON LA SOCIETA' FILARMONICA NOVESE
e
IL CORO DELLE MONDINE

L'anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di dicembre (18/12/2019) in Novi di Modena nella sede comunale in Viale Vittorio Veneto 16

Tra

Il Sig. Cappi Raffaele nato a Gonzaga il 17/07/1959 e domiciliato per la carica in Viale Vittorio Veneto 16 a Novi di Modena Responsabile Servizio Affari Generali del Comune di Novi di Modena codice fiscale 00224020362 (d'ora innanzi indicato per brevità anche come "concedente" agente non in proprio ma nella sua veste di Legale Rappresentante, in nome per conto e nell'interesse del Comune stesso, coi poteri di cui all'art. 107 comma 3 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 ed ai sensi dell'art. 18 del vigente regolamento di organizzazione approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 09/06/2009 e ss.mm.ii, che interviene al presente atto per dare attuazione alla delibera di Giunta Comunale n. ___ del 112 del 18 ottobre 2019 ed alla determinazione n. 324 del 09/12/2019 _____

E

La Società Filarmonica Novese C.F.: 81009200361 con sede in Novi di Modena in via Enrico Mattei 18 (d'ora in avanti indicata anche, per brevità come "concessionario") rappresentata dal Sig. Ferrari Fabio nato a Novi di Modena il 06/02/1957 C.F. FRRFBA57B06F966V in qualità di Presidente e legale rappresentante

Il Coro delle Mondine C.F.: 81009220369 con sede in Novi di Modena in via Enrico Mattei n. 18 (d'ora in avanti indicata anche, per brevità come "utilizzatore") rappresentato dalla Sig.ra Rossi Manuela nata a Livorno il 11/07/1948 C.F.: RSSMNL48L51E625L in qualità di Presidente e legale rappresentante limitatamente all'art. 5 della presente convenzione.


PREMESSO

Che il Comune di Novi di Modena è esclusivo proprietario dell'immobile posto in Novi di Modena via Enrico Mattei n. 18 catastalmente identificato al foglio 27 mapp. 642;

Che è intenzione del concedente destinare tale immobile a sede della scuola comunale di Musica curata dalla Società Filarmonica Novese e con uno spazio disponibile per il Coro delle Mondine

Che con delibera della Giunta Comunale n.112 del 18/10/2019 2019 è stato approvato lo schema di convenzione per la concessione in uso e la gestione dell'immobile;

SI CONVIENE E STIPULA



ART. 1 – FINALITA'

La presente convenzione ha come finalità la collaborazione fra il Comune di Novi di Modena e la Società Filarmonica Novese per la promozione dell'attività espressiva di tipo musicale, in particolare della tradizione bandistica.

Parimenti l'Amministrazione Comunale riconosce e salvaguardia la funzione storica, culturale e ricreativa che il Coro delle Mondine, composto per la massima parte da persone residenti nel territorio comunale, persegue con la propria attività.

In tale ambito una parte della struttura concessa alla Filarmonica Novese dovrà essere destinata al Coro delle Mondine, come meglio specificato in seguito.

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Oggetto della presente convenzione sono tutte le possibili azioni rivolte alla promozione musicale locale ed in particolare:

- La promozione e la cura della Scuola di Musica resa operante su tutto il territorio comunale nelle sedi scolastiche di Novi capoluogo e della Frazione di Rovereto S/S nonché con specifiche e continuative iniziative nella frazione di S. Antonio M. in locali messi a disposizione gratuitamente dall'Amministrazione Comunale;
- La promozione e la cura di percorsi di orientamento musicale rivolti a giovani e bambini, in relazione con le scuole del territorio, i centri di aggregazione giovanili comunale e convenzionati;
- La realizzazione di concerti e manifestazioni bandistico-musicale in occasione delle principali ricorrenze religiose e civili;
- La conduzione di corsi formativi e di approfondimento musicale liberamente accessibili, senza limiti di età;
- L'autonoma promozione ed organizzazione di incontri musicali, da parte della Filarmonica, liberamente fruibili dalla cittadinanza;
- L'aumento della visibilità dell'operato e delle attività bandistiche in genere.

ART. 3 - ATTIVITA' DELLA FILARMONICA

La Società Filarmonica Novese si fa carico di:

1. promuovere e curare la scuola di orientamento musicale accessibile a tutti. La cura della scuola di musica è anche condizione indispensabile per garantire la continuità operativa e culturale della tradizione bandistica locale. La Società si impegna a :
 - a) sviluppare un calendario delle lezioni del tutto simile a quello della scuola dell'obbligo, erogando un minimo, indicativo, di complessive 20 ore settimanali di lezione;
 - b) garantire il funzionamento della scuola di musica nelle sedi di Novi e di Rovereto, e in presenza di utenza, anche a S. Antonio M.;
 - c) promuovere e curare percorsi di orientamento musicale rivolti a ragazzi e bambini in relazione con l'Istituto Comprensivo e le scuole del territorio;
 - d) garantire che la direzione della Scuola sia affidata a persone aventi i requisiti e le capacità professionali e artistiche tali da consentire un'ideale preparazione di tutti gli allievi in previsione del loro inserimento nel complesso bandistico;

e) far frequentare ai suoi operatori convegni, corsi ed iniziative varie di particolare interesse ed utilità per il miglioramento e l'aggiornamento della Scuola stessa;

2. realizzare manifestazioni – corte e concerti

a) per manifestazione – corte si intende una coordinata serie di esecuzioni musicali, costituenti un pubblico incontro, da svolgersi in forma itinerante o comunque in spazi all'aperto non appositamente attrezzati. Le manifestazioni – cortei dovranno indicativamente svolgersi in occasione delle seguenti ricorrenze:

- 17 marzo o comunque in occasione dell'anniversario della Battaglia di Rovereto;
- 22 aprile o comunque in occasione dell'anniversario della Liberazione del Comune;
- 1 Maggio – Festa dei lavoratori;
- in occasione di una delle fiere o sagre del territorio come definite dall'ente;

b) per concerto si intende una esecuzione musicale in un luogo attrezzato con la partecipazione di almeno l'80% degli esecutori costituenti la Società Filarmonica Novese, posizionati a sedere con leggi e qualificata direzione musicale.

I concerti dovranno indicativamente svolgersi secondo il seguente calendario:

- n. 2 concerti di primavera;
- n. 3 concerti nell'ambito della rassegna musicale estiva o in altri ambiti definiti dalle parti (ad esempio concerto in occasione di S.Cecilia);
- n. 2 concerti di Natale.

Tali concerti potranno essere realizzati, in sostituzione, da altro corpo bandistico, a titolo di interscambio con la Società Filarmonica Novese.


Il calendario delle manifestazioni e degli eventi di cui sopra potranno essere modificati in accordo con l'Assessorato alla Cultura del Comune di Novi di Modena.

3. sviluppare momenti di partecipazione in occasione di inaugurazioni, mostre, incontri, visite guidate in collaborazione con gli Assessorati alla Cultura ed all'Istruzione in relazione all'importanza del singolo evento; particolare attenzione – in relazione all'attuale momento – dovrà essere prestata in occasione delle inaugurazioni a seguito dell'attività di ricostruzione post-terremoto.

4. favorire la collaborazione con le associazioni del territorio con l'obiettivo di costruire in accordo con gli Assessorati alla Cultura ed all'Istruzione un cartellone unitario degli spettacoli e delle manifestazioni delle varie realtà dell'associazionismo culturale, ricreativo e sociali e dell'Istituto Comprensivo. Particolare attenzione deve essere riservata alle associazioni di artisti locali che hanno un'analoga attenzione alla promozione della musica come il "Coro delle Mondine" o il circolo culturale "Vittorio Lugli".

5. predisporre dettagliata relazione conclusiva al termine di ogni anno solare delle attività svolte nonché dell'impiego delle risorse finanziarie riconosciute dal Comune di Novi di Modena e delle eventuali ulteriori contribuzioni riconosciute da altri enti o da privati. Non potranno essere richiesti o imputati al Comune di Novi di Modena rimborsi, oneri o responsabilità, anche per manifestazioni realizzate presso aree o locali comunali per:

- oneri circa la realizzazione delle attività musicali, compreso quelle svolte a titolo di interscambio con altre Bande musicali;



- spese e obblighi SIAE;
- spese ed obblighi contributivi e previdenziali nonché eventuali agibilità ANPALS per le prestazioni artistiche;
- ospitalità e trasporto (esecutori, strumenti e quant'altro necessario);
- formazione, remunerazione, rimborsi spese del personale e degli esecutori;
- responsabilità e spese di copertura assicurativa circa eventuali danni, verso il Comune e verso terzi e/o verso gli stessi componenti della Filarmonica, anche nel caso di manifestazioni ed attività svolte su espressa richiesta o sollecitazione comunale;
- le spese per eventuali fondali, regie, luci, fonica ecc.

La Società Filarmonica Novese prende atto e riconosce che la presentazione della dettagliata relazione economica conclusiva costituisce elemento fondamentale per procedere al saldo dell'ultima rata di contribuzione a carico del Comune.

ART. 4 - ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'Amministrazione Comunale si impegna a:

1. erogare e liquidare, nell'ambito del rapporto di collaborazione un contributo forfettario, comprensivo di IVA, se ed in quanto dovuta, di € 33.000,00 (trentatremila) a titolo di sostegno finanziario alle attività associative della Società Filarmonica Novese e delle attività musicali oggetto di convenzione. Detto importo potrà essere rideterminato, a partire dall'anno solare 2022 e su espressa richiesta della Filarmonica, sulla base dell'indice dei prezzi al consumo rilevati da ISTAT per l'anno precedente. La liquidazione dell'importo avverrà per il 50% entro il mese di giugno e per il rimanente 50% entro il mese di gennaio dell'anno successivo, previa presentazione della dettagliata relazione economica conclusiva relativa alle attività svolte nonché dell'impiego delle risorse finanziarie riconosciute dal Comune di Novi di Modena e delle eventuali ulteriori contribuzioni riconosciute da altri enti o da privati.

2. assegnare a titolo gratuito e fatte salve le norme di cui all'art.5 :

- l'immobile di cui in premessa sito in Novi di Modena in via Enrico Mattei n. 18, comprensivo della sala prove interna, destinato ad attività formative, aggregative e quale sede associativa;
- un idoneo spazio in strutture pubbliche a Rovereto e S. Antonio M. quali sedi locali per le attività formative della scuola di musica;

Le utenze, le spese di gestione e di imposte/tasse, di cura e ordinaria manutenzione degli spazi interni ed esterni di esclusiva pertinenza alla sede di Novi di Modena sono intestate e sono interamente a carico della Società Filarmonica Novese. Esclusivamente per l'utenza elettrica considerata la presenza dell'impianto fotovoltaico e gli oneri amministrativi conseguenti, il Comune richiederà periodicamente al soggetto gestore il rimborso della somma effettivamente rimasta a carico del comune.

3. sostenere la realizzazione delle richiamate attività musicali anche mediante:

- la messa a disposizione gratuita delle sale civiche "Ezio Ferraresi", "Fabrizio De Andrè" o "Palarotary" per l'esecuzione di concerti in date da concordare con l'Assessorato alla Cultura;
- l'inserimento nella programmazione culturale del Comune dei concerti e delle manifestazioni di cui al precedente articolo 3, individuando idonei spazi.

- Disponibilità degli spazi informativi all'interno della propria comunicazione istituzionale e delle proprie risorse interne per la composizione grafica e la riproduzione del materiale pubblicitario per le iniziative di cui sopra o comunque patrocinate dall'Amministrazione comunale.

ART. 5 - RELAZIONE CON IL CORO DELLE MONDINE

Il Coro delle Mondine avrà l'utilizzo esclusivo di un locale posto al piano terra di mq 17,28 nonché della sala prove posta al primo piano per una sera alla settimana, congiuntamente concordata nel mercoledì.

In caso di necessità particolari, in accordo fra gli utilizzatori, le parti potranno temporaneamente modificare il calendario di utilizzo.

L'utilizzo, l'arredamento o il posizionamento di accessori fissi o difficilmente movibili negli spazi comuni andrà definito concordemente fra le parti utilizzatrici in modo da mantenere un comune decoro e permettere lo svolgimento delle attività di ognuno nel miglior modo possibile.

Il Coro delle Mondine parteciperà alle spese di gestione della struttura (luce, acqua, rifiuti, pulizie delle parti comuni, ecc ... nella misura del 15% delle spese di gestione sostenute dalla Società Filarmonica Novese e debitamente dimostrate.

ART. 6 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione avrà decorrenza dal 01 gennaio 2020 e cesserà il 31/12/2024 e potrà essere rinnovata con atto espresso per una durata non superiore ad ulteriori tre anni.

ART. 8 - RISOLUZIONE E FACOLTA' DI RECESSO DAL RAPPORTO CONVENZIONALE.


Nel caso sia accertata per qualsiasi causa l'impossibilità della Società Filarmonica Novese di far fronte agli impegni di cui alla presente convenzione, la presente convenzione sarà risolta di diritto mediante presa d'atto da parte della Giunta Comunale. In tal caso il contributo dell'annualità in corso verrà erogato fino al momento in cui le prestazioni sono state effettivamente rese.

E' data facoltà alla Società Filarmonica Novese di recedere, per giustificati motivi, dalla presente convenzione con un preavviso di almeno mesi tre. In tal caso il contributo di cui all'art. 4 verrà corrisposto in proporzione ai mesi di vigenza della convenzione e al numero dei concerti e/o manifestazioni effettivamente svolti.

La presente convenzione può essere concordemente modificata, anche prima della sua scadenza, mediante atto scritto a fronte di fatti ed eventi non previsti e/o per la migliore gestione delle relazioni fra i soggetti coinvolti. In tal caso tutte le relative spese graveranno a carico del richiedente la modifica.

ART. 8 ---- RICONSEGNA DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI

I locali, gli impianti e le loro attrezzature concesse in uso dovranno essere riconsegnati al Comune concedente, al termine della presente convenzione, in condizione di uso normale e di regolare funzionamento. L'Amministrazione comunale può sospendere in tutto o in parte la vigenza della presente convenzione per motivi di straordinaria urgenza, per effetto dei quali sia necessario garantire interessi di pubblica utilità. In tali circostanze non è ammesso a favore del Concessionario alcun diritto di risarcimento.



ART. 9 --- - DIVIETI

E' fatto tassativo divieto di sub-concessione, anche parziale e sotto qualsiasi forma, o di cessione, in tutto od in parte, della convenzione da parte del Concessionario, di apportare qualsiasi modifica/modifiche alla struttura senza espressa autorizzazione del Comune concedente, a pena di risoluzione immediata della convenzione stessa in suo danno.

In caso di infrazione alle norme di cui al presente atto commessa dal subconcessionario e/o cessionario occulto, unico responsabile verso l'Amministrazione e verso i terzi sarà esclusivamente il concessionario.

ART. 10 ---- - RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario risponderà di eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi (compresi gli utenti) in relazione allo svolgimento di tutte le attività previste o comunque svolte nell'ambito della struttura concessa in gestione e per l'intera durata della concessione, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.

Pertanto il concessionario dovrà comprovare di avere stipulato e in corso di vigenza una specifica assicurazione per la copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO) per gli eventuali danni, a persone e/o cose, derivanti dall'espletamento del complesso di attività e servizi formanti oggetto della gestione della struttura, compresa la conduzione dei locali e delle relative aree e servizi pertinenti nonché dei beni in dotazione, senza eccezioni.

Detta assicurazione dovrà espressamente prevedere:

1. massimali di garanzia non inferiori a € 3.000.000,00 complessivamente per sinistro, con i limiti di € 1.000.000,00 per ogni persona (terzo o prestatore di lavoro) che abbia subito danni per morte o lesioni nonché di € 1.000.000,00 per danni a cose e/o animali.

2. le seguenti estensioni:

riguardo alla responsabilità civile verso terzi (RCT)

- estensione del novero dei terzi a:
 - titolari e prestatori di lavoro o addetti di ditte terze nonché a tutte le persone fisiche che partecipino a lavori complementari al servizio oggetto di affidamento;
 - appaltatori/subappaltatori e rispettivi prestatori di lavoro;
 - consulenti, tecnici ed altri professionisti in genere e ai rispettivi prestatori di lavoro.
- estensione alla responsabilità civile personale dei lavoratori subordinati e parasubordinati della ditta aggiudicataria nonché di eventuali collaboratori che prestano, a qualsiasi titolo, la loro opera nell'espletamento dei servizi e dell'attività di gestione oggetto dell'affidamento;
- estensione alla responsabilità civile per danni a cose derivanti da incendio di cose del soggetto gestore o detenute dal medesimo o da persone di cui questi debba rispondere a termini di legge;
- estensione alla responsabilità civile per danni a cose di terzi (compresi gli utenti della struttura) in consegna e/o custodia;

riguardo alla responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)

- estensione dell'assicurazione ai lavoratori parasubordinati e a ogni altro soggetto assimilabile a prestatore di lavoro ai sensi della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro;
- estensione alle malattie professionali.

La polizza dovrà prevedere l'espressa rinuncia al diritto di surroga ex art. 1916 C.C. nei confronti dell'Amministrazione Comunale, dei suoi dipendenti e amministratori.

Il concessionario dovrà inoltre munirsi di polizza assicurativa a copertura dei danni da atti vandalici per un valore di € 50.000,00.

L'esistenza e la validità della copertura assicurativa nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito di copia della relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti dall'Amministrazione Comunale e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che tali assicurazioni dovranno avere validità per tutta la durata della concessione.

A tale proposito, al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, l'Aggiudicatario si obbliga a produrre copia del documento attestante il rinnovo di validità delle anzidette assicurazioni ad ogni scadenza.

Resta precisato che costituirà onere a carico del concessionario, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera il gestore stesso dalle responsabilità su di esso incombenti a termini di legge, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalla sopra richiamata copertura assicurativa.

ART. 11 ----- CAUZIONE DEFINITIVA

Il concessionario, a garanzia degli obblighi e degli oneri riconducibili alla presente convenzione, deve prestare una cauzione di € 8.250,00, pari al 5% del valore complessivo del contributo annuo moltiplicato per la durata della convenzione, costituendola mediante versamento in denaro alla Tesoreria Comunale oppure mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, escutibile a prima richiesta, senza l'obbligo di preventiva escussione del debitore principale e con operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione; la fidejussione deve essere consegnata al Comune all'atto della firma della presente convenzione.

Qualora, per qualsiasi motivo, durante la vigenza della convenzione, non fosse possibile ottenere il rinnovo della cauzione prestata con fidejussione bancaria o con polizza fidejussoria assicurativa, il Concessionario è tenuto a provvedere immediatamente a costituire direttamente il deposito cauzionale per il medesimo importo mediante versamento in denaro.


La cauzione sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni della convenzione di concessione, del risarcimento di danni derivato dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso delle spese che l'Amministrazione avesse sostenuto o debba sostenere per manutenzioni, reintegrazione e rinnovamenti in sostituzione del Concessionario inadempiente e di maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati, di eventuali franchigie a copertura dei danni che non trovino copertura nella polizza RCT stipulata e che non vengano risarciti dal concessionario.

Il Concessionario è obbligato a reintegrare immediatamente la cauzione di cui l'Amministrazione abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la durata della convenzione. La cauzione definitiva resta vincolata per sei mesi oltre la durata o vigenza della convenzione e sarà svincolata subordinatamente alla intervenuta consegna delle strutture sportive, al risarcimento da parte del Concessionario di eventuali danni ed ammanchi, ad avvenuta dimostrazione della tacitazione da parte del Concessionario stesso di eventuali crediti vantati da fornitori o esecutori o soci o prestatori di lavoro, ed in ogni caso alla intervenuta verifica della ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi posti a carico del Concessionario.

Nel caso, il concessionario non voglia presentare la cauzione nelle forme consentite, lo stesso accetta fin d'ora che l'amministrazione possa trattenere a titolo di cauzione tante rate del contributo annuo di gestione di cui all'art. ___ della presente convenzione quante ne occorrono a maturare la cauzione richiesta. La/le suddetta/e rata/e verterà/anno liberata/e e versata/e al concessionario, solo dopo adeguata verifica del corretto adempimento degli obblighi e degli oneri a carico del medesimo.

ART. 12 ----- DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI


Il rapporto tra il Comune ed il Concessionario si configura come atto di concessione amministrativa, finalizzato allo svolgimento di un servizio socialmente utile. Per quanto non regolamentato dalla presente concessione si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto. Le parti concordano che definiranno amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla convenzione da stipulare. Qualora ciò non fosse possibile, le



stesse rimettono la definizione della controversia al giudizio del foro ordinario. La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso e a spese del concessionario.


Letto, confermato e sottoscritto per accettazione

Ferrari Fabio




Presidente e Legale Rappresentante della Filarmonica Novese

Rossi Manuela



Presidente e Legale Rappresentante del Coro delle Mondine

Cappi Raffaele – Comune di Novi di Modena



Responsabile del Servizio Affari Generali del Comune di Novi di Modena